

**STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI
AGENTI AEREI
MEDIATORI MARITTIMI
e SPEDIZIONIERI
delle Province di Savona ed Imperia**

"ISoMAR"

**Registrato dal Notaio A. Firpo il 04.03.1997
Modificato dall'Assemblea il 20.04.1998
Modificato dall'Assemblea il 01.12.1998
Modificato dall'Assemblea il 26.03.1999
Modificato dall'Assemblea il 31.07.2000
Modificato dall'Assemblea il 16.05.2011
Modificato dall'Assemblea il 19.04.2012
Modificato dall'Assemblea il 04.05.2017**

Art. 1

Gli Associati (che risultano tali alla data del 31/12/96 e che dichiarino per iscritto di approvare il presente Statuto) di A.S.M.E.TRA. Savona e Ass. Agenti Raccomandatori e PP.MM. di Savona ed Imperia, costituiscono l'Associazione Agenti Marittimi Raccomandatori, Agenti Aerei, Mediatori Marittimi e Spedizionieri delle Province di Savona ed Imperia (brevemente denominata ISoMAR o, di seguito, Associazione).

L'Associazione ha sede in Savona.

Art. 2

Scopi

L'Associazione ha lo scopo di rappresentare gli interessi collettivi della categoria nei confronti dell'Autorità e dei terzi, degli Enti Pubblici e Privati, delle Organizzazioni Sindacali, delle altre Associazioni e di coadiuvare gli Associati nella risoluzione dei problemi connessi alla loro attività.

Essa ha inoltre il compito di assumere iniziative tendenti alla difesa delle categorie rappresentate; di intraprendere studi diretti al miglioramento delle attività dei Soci, promuovendo attività culturali della categoria anche a scopo di addestramento, aggiornamento e perfezionamento; di stimolare e favorire l'accesso alla professione delle nuove generazioni e la loro formazione; di curare la stampa e la divulgazione di carattere informativo contenente studi, ricerche, materiale didattico e tutto quanto connesso direttamente o indirettamente all'espletamento dell'attività associativa ed al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; di comporre, se necessario decidere secondo equità, ad istanza delle parti interessate, le controversie insorgenti tra associati, tramite il Collegio dei Probi Viri e di fare quant'altro necessario ed opportuno ai fini di cui sopra.

L'attività istituzionale della Associazione non rientra in quelle previste dall'art. 2195 C.C. ed è svolta in via principale ed essenziale per realizzare gli scopi primari indicati nel presente Statuto.

Art. 3

Associati

Possono inoltre chiedere di far parte dell'Associazione ditte o società aventi sede operativa nelle provincie di Savona ed Imperia :

- a) ditte e/o società che esercitano attività di raccomandazione di navi per conto terzi ed i cui titolari, institori o legali rappresentanti siano iscritti nell'elenco dei Raccomandatori Marittimi delle CCIAA di competenza;
- b) agenti di Compagnie Aeree;
- c) ditte o società che esercitano l'ingaggio, l'arruolamento o la gestione di equipaggi di navi volantiere e/o di linea i cui titolari, institori o legali rappresentanti siano legalmente iscritti nei registri tenuti dalle CCIAA di competenza;
- d) mediatori marittimi legalmente iscritti nei registri tenuti dalle CCIAA di competenza

- e) ditte o società che esercitano l'attività di promozione, ricerca e acquisizione merci;
- f) ditte o società che esercitano attività di spedizionieri regolarmente iscritte presso le CCIAA di competenza, nonché ditte o società che esercitano attività di movimentazione e/o trasporto di merci via mare per conto terzi.
- g) organizzazioni di categoria regolarmente costituite tra aziende che esercitano l'attività di consolidatori marittimi.

Le aziende possono essere iscritte solo presso le associazioni federate e i titolari e gli amministratori, per quanto concerne le categorie dei punti a) e g), devono accettare, sottoscrivendolo, il Codice etico e di Comportamento approvato dall'Assemblea di FEDERAGENTI il 12.05.2000.

Art. 4 **Obblighi degli Associati**

Gli aspiranti s'impegnano a fornire, ove richiesti, tutte le notizie e i dati che il Consiglio Direttivo riterrà necessari per la loro ammissione.

Ad ogni Associato è consegnato un certificato attestante la sua iscrizione all'Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima. É pure facoltà dell'Associato di fregiare la propria carta da lettere dell'emblema dell'Associazione. L'Associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo per grave inadempienza statutaria, incompatibilità, indegnità o morosità nel pagamento dei contributi associativi prolungatasi per oltre sei mesi, o deliberazione del Consiglio dei Probi Viri.

Art. 5 **Modalità di associazione**

La domanda di nuova ammissione va presentata al Presidente dell'Associazione e deve contenere oltre alla dichiarazione di accettazione del presente Statuto:

- a) ragione sociale e sede della ditta o società richiedente;
- b) generalità dei legali rappresentati della ditta o della società;
- c) designazione delle persone che il dichiarante delega a rappresentarla e ad impegnarla nell'Associazione, tenendo presente che le persone scelte dovranno essere titolari, contitolari, o almeno procuratori generali o direttori della ditta richiedente;
- d) certificazione dell'iscrizione della ditta o società (e/o dei suoi titolari, institori o comunque legali rappresentanti) presso gli Enti di cui all'art.3.

Le domande di ammissione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza di voti.

L'approvazione del Consiglio Direttivo è insindacabile e l'eventuale mancato accoglimento non deve essere motivato.

L'iscrizione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo dimissioni – che debbono intervenire a mezzo lettera raccomandata entro il 30 Settembre – o revoca per i motivi di cui all'art. 4.

Art. 6 Recesso

É ammesso il recesso del Socio su domanda inoltrata al Presidente dell'Associazione.

Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo ne ha dato comunicazione ai Soci. Tuttavia il recedente è obbligato a corrispondere il contributo annuale anche per l'anno in corso.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i due Vice Presidenti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probi Viri.

Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 Assemblea

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno entro il mese di Marzo, salvo gravi impedimenti.

L'Assemblea deve anche essere convocata ogni qualvolta ne sia presentata al Presidente richiesta scritta da almeno un terzo del numero totale dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea è fatta a mezzo lettera da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza il termine suddetto può essere ridotto a 5 (cinque) giorni prima e la convocazione essere fatta a mezzo telex o telefax.

A ciascun Socio compete un (1) voto; sono ammesse le deleghe di altri Soci; però nessun Socio potrà avere più di una delega.

L'Assemblea si intende valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti un'ora dopo il termine fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tuttavia in materia di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione, è richiesto l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno i due terzi dei voti spettanti complessivamente a tutti i Soci.

Art. 9 **Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea, scegliendo tra una o più liste di candidati predisposte dal Consiglio Direttivo uscente ed approvate dal Collegio dei Probiviri, elegge n° 8 (otto) membri del Consiglio Direttivo, n° 2 (due) Revisori dei Conti effettivi e n° 1 (uno) supplente, n° 2 (due) Probiviri effettivi e n° 1 (uno) supplente; delibera sulla relazione annuale del C.D. e sui bilanci; delibera su qualsiasi argomento all'ordine del giorno e, a maggioranza di almeno due terzi degli Associati, sulle modifiche allo Statuto. Le votazioni dell'Assemblea in materia di nomine devono farsi per schede segrete.

Art. 10 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo che amministra l'Associazione è composto da n° 9 (nove) membri (n° 8 (otto) elettivi più il Presidente Uscente che, come tale, ha diritto a un posto di Consigliere per il mandato biennale) i quali eleggeranno al loro interno il Presidente ed i due Vice Presidenti dell'Associazione e del Consiglio stesso, di cui un Vice Presidente in rappresentanza degli Associati della Provincia di Imperia.

Dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il biennio venisse a mancare un suo membro, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere alla propria integrazione utilizzando quei Soci (che hanno comunque la possibilità di rinunciare all'incarico) che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti pur non essendo stati eletti consiglieri; i membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo decade, ed è tenuto ad indire tempestivamente un'assemblea per il proprio rinnovo, nei seguenti casi :

1. Dimissioni del Presidente e di almeno 2 (due) consiglieri e/o della maggioranza del Consiglio Direttivo
2. Mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea con voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto.

Art. 11 **Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito :

- a) di curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni della Assemblea;
- b) di deliberare circa le ammissioni dei nuovi soci ;
- c) di nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti od organi in cui tale rappresentanza sia prevista da leggi o regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- d) di deliberare sul bilancio dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
- e) di deliberare su ogni materia che in qualche modo possa essere utile per il conseguimento di fini associativi in armonia con le direttive dell'Assemblea;
- f) di nominare il Segretario, stabilendone l'eventuale compenso.

Art. 12

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, in qualsiasi momento, a richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto da inviarsi 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono, personalmente o per delega, almeno due terzi dei Consiglieri (cinque più il Presidente o un Vice Presidente).

I componenti il Consiglio Direttivo assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive possono essere considerati decaduti dalla carica e il Consiglio stesso provvede nella successiva riunione a sostituirli fino alla prossima Assemblea, come previsto dall'art. 10.

Le deliberazioni del Consiglio da annotarsi in apposito libro, a cura del segretario, sono prese a maggioranza di voti.

Ogni Consigliere ha un voto e può essere portatore di una sola delega

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto da chi presiede il Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Consiglieri presenti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Le deliberazioni che riguardano questioni di interesse generale prese dal Consiglio a maggioranza di voti sono obbligatorie per tutti gli associati.

I Revisori effettivi possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 13

Presidente

L'Associazione è presieduta da un Presidente che è pure Presidente del Consiglio di cui fa parte ad ogni effetto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo.

Il Presidente resta in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 14

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi associativi; riferisce al Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; può prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, salvo riferirne allo stesso alla prima riunione convocata con carattere di urgenza, come previsto dall'art.12; rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed attua in concreto, nel limite delle direttive impartite dagli organi collegiali, l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è inoltre delegata l'organizzazione gestionale dell'Associazione e la supervisione sull'attività del Segretario.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Art. 15 **Vice Presidenti**

I Vice Presidenti hanno il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del governo dell'Associazione esercitando inoltre le funzioni ad esso delegate dal Presidente e fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 16 **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea, è composto da n° 2 (due) membri effettivi e n° 1 (uno) supplente ed è presieduto dal Revisore effettivo più anziano

Il collegio dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Revisori hanno il compito di controllare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Essi riferiscono all'Assemblea con relazione scritta.

Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso viene sostituito dal membro supplente primo non eletto.

La nomina nel Consiglio dei revisori dei Conti esclude l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

Art. 17 **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da n° 2 (due) membri effettivi e n° 1 (uno) supplente. Il più anziano fungerà da Presidente.

In caso di riunioni indette per dirimere controversie fra gli Associati i due Probiviri designano un Presidente del Collegio scegliendolo tra persone particolarmente competenti della materia in discussione.

Il Collegio dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Probiviri devono avere almeno 40 anni.

Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso viene sostituito dal membro supplente primo non eletto.

La nomina nel Collegio dei Probiviri esclude l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e dirimere ad istanza delle parti interessate - come amichevole compositore e senza formalità di giudizio - le controversie di carattere d'onore e sull'etica professionale che dovessero sorgere tra i soci.

Il Collegio è adito con lettera raccomandata indirizzata, per opportuna comunicazione, anche al Presidente dell'Associazione sia consensualmente dalle parti interessate, sia unilateralmente da una delle parti.

Il lodo del Collegio dei Probiviri costituisce norma di condotta per l'Associazione e per i Soci.

I Soci che abbiano accettato di rimettere la controversia fra essi insorta al Collegio sono obbligati ad accettare la decisione del medesimo; la mancata, spontanea esecuzione del lodo decisionale comporta la sanzione di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente Statuto.

Il Collegio applica inoltre, dove il caso, le sanzioni previste dal Codice Etico e di Comportamento, approvato dalla Assemblea di FEDERAGENTI il 12.05.2000, con le procedure previste dal medesimo.

Art. 18 Segretario

Alla direzione degli uffici e dei servizi dell'Associazione può essere preposto un Segretario estraneo alle aziende associate.

Il Segretario è responsabile dell'organizzazione, del coordinamento dell'attività dell'Associazione e della gestione delle entrate in conformità alle direttive del Consiglio Direttivo.

Cura l'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali e svolge altre attività delegategli dal Presidente.

Art. 19 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti o donazioni o per qualunque altra causa vengono ad appartenere all'Associazione.

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative annue, dai proventi di eventuali pubblicazioni e di eventuali servizi, dalle rendite patrimoniali, nonché da eventuali contributi da chiunque assegnati.

Salvo diversa disposizione di legge, durante la vita della associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Salvo diversa disposizione di legge, allo scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il suo eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662 del 23/12/1996.

Art. 20 **Quote associative**

Le quote associative ed i contributi che gli Associati devono versare all'Associazione sono fissati anno per anno dal Consiglio direttivo.

L'esercizio si chiude il 31 Dicembre di ogni anno ed entro tale data il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione predisposto dal Segretario ed entro il 31 Gennaio il bilancio consuntivo.

Sia i Soci ammessi di diritto che i nuovi Soci dovranno versare una quota di ammissione a fondo perduto, fissata dal Consiglio Direttivo

I bilanci di previsione e consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea che deve discuterli ed approvarli.

Art. 21 **Impiego delle risorse patrimoniali**

L'Associazione non ha fini di lucro ed è da considerarsi organizzazione non lucrativa di utilità sociale come individuata dal Decreto Legislativo 4.12.97 n.460, al quale si fa espresso riferimento.

Si precisa inoltre che :

- a) l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
- b) l'Associazione dovrà devolvere il suo patrimonio , in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23.12.1996, n.662 (ancora da costituire), salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
- c) l'Associazione è tenuta all'approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;
- d) le quote sociali non sono trasmissibili per atto tra vivi né possono essere soggette a rivalutazione.

Art. 22 **Gruppo giovani**

Per meglio realizzare una delle finalità statutarie, l'Associazione acconsente alla costituzione di una sezione speciale riservata a giovani che non abbiano ancora compiuto il 40°(quarantesimo) anno di età, e rispondenti alle seguenti caratteristiche
Modalità e tempi di costituzione di questo "Gruppo giovani" verranno fissate dal Consiglio Direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore di questo articolo statutario.

Gli aderenti provvederanno a dotarsi di un regolamento funzionale, che non dovrà in alcun modo essere in contrasto con le norme ed i principi che governano l'Associazione.

Un rappresentante del Gruppo Giovani" avrà diritto di partecipare ai C.D. e alle Assemblee, senza diritto di voto, ma con facoltà di prendere la parola e di proporre mozioni da inserirsi all'Ordine del Giorno.

Art. 23

Codice Etico

La qualità di Associato comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti :

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti della ISoMAR il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

2. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza della ISoMAR, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

3. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dai competenti organi dell'associazione.

4. All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli organi competenti deliberano l'espulsione dall'associazione.

Art. 24

Disposizioni Generali

Il Consiglio Direttivo potrà emanare dei Regolamenti Esecutivi, al fine di consentire una migliore attuazione dello Statuto, e purché non in contrasto con lo stesso.

Queste disposizioni avranno efficacia dopo ratifica dell'Assemblea successivamente convocata.

Al momento dell'entrata in vigore della presente revisione dello Statuto, sono considerati vigenti ed approvati dall'Assemblea, i seguenti Regolamenti Esecutivi :

- a) Norme per la redazione delle liste di candidati alle cariche sociali e per lo svolgimento delle elezioni.
- b) Norme per l'approvazione dei verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative.